REGOLAMENTO (CEE) N. 1546/80 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1980

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, il 28 maggio 1980, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 104 992 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1979/1980 ;

considerando che, dall'esame della situazione del mercato dei cereali all'intervento in Francia, risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, ed in particolare mobilitare i cereali giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento del summenzionato Stato membro e fissare le condizioni di tale mobilitazione.

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco ; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica popolare del Bangladesh di 104 992 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia in 5 partite.

3. Il prodotto sarà prelevato presso l'organismo d'intervento della Repubblica francese nei magazzini di cui in allegato.

4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 4 luglio 1980.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 4 luglio 1980, alle ore 12.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 5, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto ; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento, non potendo l'umidità essere superiore al 15 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento francese è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni :

a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante la quantità imbarcata e la qualità del prodotto ;

b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

Articolo 8

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o in mancanza di tale ricevente, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG — ANNEX

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepothouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
		104 992 t		
	Port de la Communauté Hafen der Gemeinschaft Porto della Comunità	dont : davon : di cui : waarvan : deraf : whereof :		
1	Comunity Port	20 000 t	Sonastock Nantes	Nantes
2	Fælleskabshavne	10 000 t	Magasins ruraux de l'Ouest Saint-Pierre-des-Corps	Saint-Pierre-des-Corps
3	Haven van de Gemeenschap	5 700 t	Codep Saint-Pierre-des-Corps	Saint-Ouen-l'Aumône
4		59 300 t	Codep Saint-Ouen-l'Aumône	Saint-Ouen-l'Aumône
5		9 992 t	Cornet et fils 28410 Orgères-en-Beauce	Saint-Nazaire